

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 640 Rigetto della domanda

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.